



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - 18^ SEZIONE CIVILE

UFFICIO STRANIERI- SETTORE CONVALIDE E PROROGHE

art. 737 e segg. C.p.c.

Il giorno 16/6/2021 alle ore 19,10, presso il TRIBUNALE CIVILE DI ROMA, nel procedimento di autorizzazione al trattenimento nel C.P.R. di Ponte Galeria del cittadino extracomunitari davanti al Giudice Dott. DE NUCCIO LILLA, assistito dal Cancelliere TROIANELLI FILIPPO sono comparsi il difensore di fiducia / ufficio Avv.

E' presente per la Questura: Motere Maria

Il rappresentante della Questura insiste per la concessione della proroga del trattenimento per ulteriori 60 giorni come da normativa vigente; fa presente che l' esame della Commissione Territoriale fissato per il _____ ha avuto esito negativo

neg. del Tribunale sulle ist. resp. contenute

La difesa si oppone alla proroga del trattenimento, fa presente che ~~avendo~~ la resp. del 27/5/2021 ritiene che la P.A. avrebbe potuto attivarsi per fare in modo che il trattenimento fosse esser espulso ed attivare la procedura.

Q opp. non e' stata fissata in senso la sub. chiede un' autorizzazione di 30 giorni per l' applicazio art. 14 per la proroga presso il G.D.P. del T.C.V. immigrazione

La Questura non viene PEC o notifiche in esiti, quindi non hanno potuto attivare le procedure previste in caso di fine o la chiusura del trattenimento del quale ne sono venuti a conoscenza.

Deposita denuncia Trobatte come interpretazione e quanto non potuto depositare davanti la procedura proroga

IL GIUDICE SI RISERVA - IL GIUDICE A SCIoglIMENTO DELLA RISERVA (vedi allegato),

Verbale chiuso alle ore _____

GIUDICE

DEPOSITATO E LETTO IN UDIENZA

DE NUCCIO LILLA

Cancelliere _____

Difensore _____

Rappresentante della Questura _____

opp. sulla mancanza di presentazio della domanda



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Diciottesima sezione civile

Il giudice, dott.ssa Lilla De Nuccio,

Vista la richiesta di proroga del trattenimento di
presso il centro per i rimpatri di Ponte Galeria (RM), ove si trova trattenuto in forza
del decreto di convalida del Tribunale di Roma del 26.04.21;

rilevato che il trattenuto, richiedente protezione internazionale, ha impugnato il diniego
della Commissione avanti a questo Tribunale che non ha accolto l'istanza di sospensione;

rilevato che, ai sensi dell'art.6, comma 9, del d.lgs.142/2015, i presupposti che fondano la
proroga del trattenimento in corso sono i medesimi previsti per la convalida (*"Il
trattenimento è mantenuto soltanto finché sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 7)*;

rilevato che il trattenimento dello straniero presso il C.P.R. è funzionale allo svolgimento
ed al completamento della domanda di asilo presentata dallo stesso straniero, alla sua
identificazione e all'esecuzione del provvedimento di respingimento o di espulsione;

rilevato che la difesa non ha addotto alcun nuovo elemento, che consenta di pervenire ad
una differente valutazione del caso rispetto alla situazione emersa dall'audizione in sede di
convalida; né sono ravvisabili, agli atti di causa, elementi che possano indurre a ritenere non
più valide le ragioni che hanno motivato il precedente provvedimento di convalida emesso
dal Tribunale (-la denuncia depositata, tra l'altro, già esaminata dal Tribunale in sede di
istanza di sospensiva, non è di per sé sola sufficiente a superare le motivazioni addotte a
sostegno del provvedimento del 26.04.21-); ne vi sono indicazioni di stati soggettivi
incompatibili con la Permanenza nel centro;

rilevato altresì che il comma 7 dell'art. 6 del d. lgs. n. 142/15 individua due condizioni
come fondamento del trattenimento dello straniero che abbia presentato domanda di
protezione, rigettata dalla C.T. con decisione successivamente impugnata in via
giurisdizionale: e precisamente la pendenza dell'istanza di sospensione (sulla quale il
Tribunale non abbia, quindi, ancora deciso né in un senso né nell'altro) o l'autorizzazione a
permanere nel territorio nazionale (a dispetto del rigetto della domanda in Commissione), la
quale autorizzazione non può che conseguire all'accoglimento della predetta istanza di
sospensione. Ed è quindi vero che, venuta meno la prima condizione (perché il giudice della
sospensiva si è pronunciato) e non realizzatasi la seconda (perché la sospensiva è stata
negata), il richiedente asilo, pur rimanendo tale a tutti gli effetti, ricade – sotto il mero profilo
della facoltà di soggiornare in Italia – nella medesima pregressa condizione di "semplice"
straniero irregolare: nel senso che egli può essere espulso in qualsiasi momento, fermo
restando che la sua domanda dovrà ugualmente essere esaminata e decisa. Sotto questo
profilo si può quindi evidenziare che – ferma restando la competenza del Tribunale, che
dipende dallo *status* di richiedente asilo e dalla natura dei diritti oggetto di tutela – il
trattenimento presso il centro non è più giustificato, di per sé, dalla pendenza della domanda
di protezione (tanto è vero che lo straniero potrebbe essere espulso e la domanda seguirebbe
comunque il suo corso), ma torna ad essere funzionale alle procedure di allontanamento dal
territorio. Con la conseguenza che il richiedente non acquista il diritto ad essere rimesso in
libertà, rimanendo in Italia, ma soggiace nuovamente ai limiti di durata del trattenimento
previsti per il trattenimento in vista dell'espulsione (ormai di nuovo possibile). Tali limiti,
pur sostanzialmente analoghi a quelli stabiliti dall'art. 14, comma 5, d. lgs. n. 286/98 (30
giorni prorogabili, sino ad un massimo di 90 giorni, ulteriormente prorogabili di altri 30

giorni «qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri»), non vanno, però rinvenuti in tale disposizione, bensì nel medesimo art. 7 del d. lgs. n° 142/15, al comma 3 bis, secondo il quale, proprio nell'ipotesi in cui sia necessario identificare un richiedente protezione (anche a fini espulsivi, deve ritenersi, ove ciò sia consentito, come nel caso di specie), «il richiedente può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di novanta giorni prorogabili per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri»;

ritenuto, quindi, sulla base delle considerazioni che precedono, che la richiesta della difesa in relazione al termine della proroga possa essere accolta.

P.Q.M.

autorizza la proroga del trattenimento in corso del soggetto richiedente protezione nel centro di permanenza per i rimpatri ai sensi dell'art. 7, comma 3 bis, d. lgs. n.° 142/15.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Roma, 16.06.2021

IL GIUDICE
dott.ssa Lilla De Nuccio